

Seguono due settori in posizione di graduatoria invertita rispetto a quella del 2002: la Ricerca, destinataria di oltre 111,5 milioni di euro (circa il 10% del totale importi), e la Sanità con 92,1 milioni di euro, pari a oltre l'8% delle erogazioni totali.

Al settimo posto è collocata la Promozione della Comunità locale che incide per un importo di quasi 74,6 milioni di euro (6,6% delle erogazioni). Con uno stacco notevole rispetto a quelli sin qui esaminati, seguono gli ultimi cinque settori inclusi nella rilevazione, con un peso complessivo del 4,4% relativamente agli importi erogati. Tra questi si segnalano i settori Ambiente, che raccoglie oltre 17 milioni di euro, lo Sport e Ricreazione con 15,6 milioni di euro e le Attività internazionali, con 12,5 milioni di euro¹ (in forte aumento rispetto ai 3,5 milioni del 2002).

CAPITOLO 1

IL QUADRO ISTITUZIONALE E NORMATIVO

Nel corso dell'anno in rassegna l'attività delle Fondazioni si è svolta in un contesto caratterizzato ancora da interventi normativi che hanno interessato il quadro istituzionale con riferimento sia alla disciplina civilistica, che a quella fiscale.

Disciplina civilistica. Sotto il primo profilo si richiamano, innanzitutto, le disposizioni legislative in tema di settori rilevanti di intervento e di incompatibilità e le disposizioni applicative dell'art. 11 della legge n. 448/01, adottate dal Ministro dell'economia e delle finanze con il decreto n. 150/04.

Per quanto concerne gli ambiti di intervento, il legislatore ha ampliato da tre a cinque il numero massimo dei settori ai quali le Fondazioni devono destinare la quota prevalente delle risorse destinate all'attività istituzionale. Tale modificazione, intervenuta con la legge n. 326/03, ha accolto le istanze, provenienti soprattutto dalle Fondazioni di maggiore dimensione, di poter disporre di più ampi margini operativi, in relazione alle esigenze derivanti dai territori di elezione.

Secondo una criticabile consuetudine che dal 2001 vede le Fondazioni oggetto di attenzione governativa ogni fine anno, in sede di definizione delle varie leggi finanziarie, anche nel 2003 l'Esecutivo, ancorché la questione nulla avesse in comune con la manovra di bilancio, è intervenuto dettando per l'ennesima volta, la quarta, nuove disposizioni in tema di incompatibilità per i componenti gli organi delle Fondazioni.

Una disciplina delle incompatibilità volta a salvaguardare l'autonomia delle Fondazioni e delle banche partecipate ha sempre visto favorevoli le Fondazioni, purché le norme relative non fossero arbitrarie e, soprattutto, irragionevoli.

Purtroppo, ogni disposizione legislativa in proposito ha profondamente modificato la precedente impostazione ed ogni volta ha determinato non poche incertezze applicative ed interpretative, che, peraltro, hanno trovato censure anche presso la Corte Costituzionale.

Malauguratamente la scarsa chiarezza caratterizza pure la nuova disposizione recata dall'art. 2, comma 26¹, della legge n. 350/03, in ordine alla quale già

¹ La vigente disciplina distingue il regime delle incompatibilità dei componenti l'organo di indirizzo da quelle dei membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo. Per i primi l'incompatibilità riguarda le funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società bancaria conferitaria, mentre per i secondi l'incompatibilità è estesa anche alle società controllate o partecipate dalla banca conferitaria.

nella fase di discussione parlamentare, il Governo era stato sollecitato a definire meglio la portata della nozione di società partecipate, riguardo alle ipotesi di incompatibilità per i componenti gli organi di amministrazione, direzione e controllo.

Ciò nonostante, l'auspicato chiarimento non è intervenuto, ancorché il Ministro dell'economia, in sede di definizione del regolamento attuativo dell'art. 11 della legge n. 448/01, avesse esplicitamente riferito, nella versione sottoposta al parere del Consiglio di Stato, la nozione di partecipazione a quella generale contenuta nel 3° comma dell'art. 2359 del codice civile.

Tuttavia, pur in mancanza di una esplicita indicazione in tal senso nel richiamato regolamento, non può non rilevarsi che, sotto un profilo interpretativo, la norma di riferimento non può che essere quella codicistica, quale disciplina di diritto comune applicabile in via generale alle persone giuridiche private.

Accanto ai ricordati provvedimenti legislativi, l'anno in esame si è particolarmente caratterizzato, sempre sotto il profilo normativo, per l'adozione da parte del Ministro dell'economia del decreto n. 150/04 che ha dato attuazione all'art. 11 della legge n. 448/01, così come riconfigurato dalle due sentenze della Corte Costituzionale: la 300/03, che ha riconosciuto la natura giuridica privata delle Fondazioni e la 301/03 che ha definiti gli ambiti di intervento del legislatore, in ossequio alla acclarata autonomia statutaria e gestionale delle Fondazioni medesime.

Il nuovo regolamento, che ha abrogato e sostituito il precedente decreto n. 217/02 - sospeso dal TAR del Lazio per i pesanti profili di illegittimità rilevati -, ha avviato a soluzione la lunga e travagliata vicenda iniziata alla fine dell'anno 2001 con la legge n. 448, che aveva radicalmente riformato la c.d. disciplina "Ciampi" delle Fondazioni e che le ricordate due fondamentali decisioni della Corte Costituzionale hanno quasi completamente annullato.

Può ben dirsi, conseguentemente, che il regolamento ministeriale ha dato attuazione ai principi sanciti dalla Corte, più che alle originarie previsioni legislative. Principi, che hanno non solo confermato i capisaldi della legge "Ciampi", ma hanno altresì ampliato i margini di autonomia delle Fondazioni, nella distribuzione delle risorse e nella composizione dell'organo di indirizzo, e, nel contempo, ridimensionato i poteri dell'Autorità di vigilanza, nel rispetto della natura privatistica delle Fondazioni.

Il decreto ministeriale, inoltre, si colloca in una prospettiva di riforma delle disposizioni del codice civile in tema di persone giuridiche private e che ci si auspica possa ricondurre ad unità le diverse discipline che oggi caratterizzano il settore delle fondazioni.

In questa sede è certamente opportuno sottolineare le novità del regolamento in tema di composizione dell'organo di indirizzo, che il precedente

decreto, il n. 217/02, voleva riservare in via prevalente agli enti locali territoriali. La pesante censura operata dalla Corte Costituzionale sulla norma di legge, ha fatto sì che il nuovo regolamento ministeriale valorizzasse la presenza negli organi delle Fondazioni degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, cosa che tutte le Fondazioni avevano realizzato fin dall'attuazione della legge "Ciampi".

Tuttavia, se, per un verso, il decreto 150 chiude, si spera in maniera definitiva, la stagione che ha visto le Fondazioni oggetto di continui attacchi e tentativi di "espropriazione", per altro verso, segna l'avvio di una nuova fase, quella del loro pieno e convinto impegno nel perseguimento delle finalità istituzionali. Il nuovo regolamento, quindi, non è solo un punto di arrivo, ma anche di partenza, per delle istituzioni, le Fondazioni di origine bancaria, ormai entrate a pieno titolo fra le "organizzazioni delle libertà civili".

Disciplina fiscale. Se dal punto di vista civilistico l'anno in rassegna ha segnato una tappa fondamentale, non altrettanto può dirsi sul versante tributario, laddove si prospettano all'orizzonte nuove nubi, che, pur non essendo tali da mettere in discussione la natura fiscale delle Fondazioni, di certo finiranno con l'incidere sulla loro attività, riducendo l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle finalità sociali.

Le preoccupazioni fanno riferimento alle nuove disposizioni concernenti la fiscalità delle Fondazioni, che, come gli altri enti non commerciali, sono state oggetto di un primo intervento normativo all'interno del processo di riforma del sistema fiscale statale, secondo i principi della legge-delega n. 80/03², che dal 1° gennaio 2004 ha avuto una prima attuazione con l'introduzione della nuova imposta sui redditi delle società (IRES) con il decreto legislativo n. 344/03.

In attesa dell'attuazione del modulo relativo all'IRE, vecchia IRPEF, che vedrà le Fondazioni passare dall'IRES all'IRE, le stesse sono rimaste transitoriamente disciplinate, insieme a tutti gli altri enti non commerciali, nell'ambito dell'imposta sulle società.

Tra le nuove disposizioni contenute nel decreto sull'IRES, rivestono una preminente importanza per le Fondazioni, in considerazione della composizione della loro base imponibile, quelle relative alla tassazione dei dividendi³.

² La delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale prevede l'emanazione di più decreti legislativi diretti a rimodulare l'imposizione secondo cinque imposte: imposta sul reddito, imposta sulle società, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi, accisa.

³ Il Governo ha deciso di anticipare almeno parzialmente, nel decreto legislativo riguardante l'IRES, le novità in materia di tassazione dei redditi finanziari e, per quanto di nostro interesse, le modifiche di maggior impatto sono quelle che riguardano il nuovo trattamento fiscale degli utili societari e delle plusvalenze da partecipazioni e di certo quelle relative agli utili rivestono una valenza "storica" per le Fondazioni, in quanto legate alla abolizione del credito di imposta concernente gli utili stessi.

Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, le Fondazioni compensavano le proprie imposte sui dividendi con quelle pagate dalla società che distribuiva i dividendi medesimi e ciò costituiva il c.d. credito d'imposta, che consentiva in pratica di azzerare il loro carico fiscale. Le innovazioni recate dal decreto, che ha abolito il credito d'imposta ed ha assoggettato a tassazione IRES il 5% dei dividendi, hanno fatto sì che i dividendi percepiti dalle Fondazioni fossero assoggettati ad un'imposizione pari allo 0,825%.

Tuttavia, il predetto trattamento fiscale dei dividendi non è riuscito nemmeno a concludere il suo primo periodo d'imposta, relativo all'anno 2004, che è stato modificato a metà dello stesso in senso peggiorativo, favorendo in tal modo non solo l'incertezza normativa ma anche e soprattutto lasciando la netta sensazione che il legislatore abbia una non sufficiente conoscenza del settore delle Fondazioni e della valenza sociale dell'attività svolta dalle medesime.

La disciplina prevista dal decreto n. 344, infatti, ha avuto una vita effimera, essendosi conclusa a luglio del 2004, senza mai in pratica essere entrata in vigore, a seguito dell'emanazione del D.L. n. 168/04, convertito nella legge n. 191/04, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.

Il decreto legge, infatti, ha disposto l'abrogazione dell'art. 12, comma 2, del decreto n. 153/99⁴ - che riconosceva esplicitamente l'applicazione alle Fondazioni della disposizione dell'art. 6 del d.P.R. n. 601/73, in tema di riduzione al 50% dell'aliquota IRES - con una norma di dubbia legittimità perché, qualora fosse interpretata come disposizione volta ad escludere le Fondazioni dal campo di applicazione della citata previsione dell'art. 6 del d.P.R. n. 601/73, la stessa si porrebbe in palese contrasto con il principio di uguaglianza e di parità di trattamento degli enti non commerciali, aventi titolo alla predetta agevolazione, tra i quali sono pienamente ricomprese le Fondazioni di origine bancaria.

Nel giro di pochi mesi, quindi, l'aliquota d'imposta sulle Fondazioni è stata raddoppiata, dal 16,5 al 33%, con conseguente effetto anche sulla tassazione dei dividendi percepiti dalle Fondazioni, per i quali l'imposizione è stata dapprima introdotta e poi duplicata.

L'accresciuto onere fiscale in capo alle Fondazioni non potrà che avere come diretta conseguenza una pari riduzione delle erogazioni annuali, ponendosi, tra l'altro, in pieno contrasto con il principio di sussidiarietà orizzontale

⁴ Il decreto, tuttavia, cassa esclusivamente il rinvio per relationem alla norma agevolativa dell'aliquota dimezzata, lasciando inalterata la natura fiscale di ente non commerciale delle Fondazioni, sancita legislativamente dal comma 1, del richiamato art. 12. Tale situazione fa salva ogni considerazione circa la spettanza in concreto in capo alle Fondazioni della predetta agevolazione, rivolta, come è noto, a soggetti che svolgono attività analoghe a quelle delle Fondazioni stesse, ed il cui accertamento potrà di conseguenza innescare un ulteriore periodo di contenzioso e di incertezza applicativa.

sancito dall'art. 118 della Costituzione ed allontanandoci ulteriormente dall'Unione europea, dal momento che nei principali Paesi europei gli enti che per affinità di scopi istituzionali possono essere assimilati alle nostre Fondazioni già oggi godono di regimi fiscali più favorevoli.

Da un monitoraggio effettuato dall'Associazione su dati dell'European Foundation Centre, di cui si fornisce nella scheda che segue una sintesi, risulta che, nei Paesi in cui tali organizzazioni sono più sviluppate le misure fiscali relative alla detassazione dei dividendi e degli altri redditi da capitale, all'applicazione di aliquote ridotte per gli altri redditi eventualmente conseguiti, alla detassazione dei proventi derivanti da attività commerciale connessa ai fini istituzionali (quando questi sono di utilità sociale), oltre alla deduzione dall'imponibile tassabile di qualsiasi specie di donazione, rappresentano la norma.

Sempre sotto il profilo fiscale, nel corso del 2004 ci sono stati sviluppi anche con riferimento al contenzioso, che davanti alla Corte di Cassazione vede interessati le Fondazioni ed il Ministero dell'economia, concernente l'applicazione alle Fondazioni dell'aliquota IRPEG ridotta del 50% per i periodi di imposta antecedenti la legge "Ciampi". Contenzioso che sembrava essere giunto dopo dieci anni al suo epilogo e che invece ha avuto anch'esso una battuta d'arresto.

Germania

Gli enti non commerciali, riconosciuti dallo Stato di utilità pubblica, in quanto perseguono scopi socialmente rilevanti, sono completamente esentati dall'imposizione sul reddito. Vengono in pratica detassati i redditi da capitale conseguiti, le donazioni a loro favore, nonché i proventi derivanti dall'attività commerciale, se connessa con gli scopi istituzionali.

Austria

Le Fondazioni, che perseguono direttamente ed esclusivamente scopi di utilità sociale o scopi benefici o scopi religiosi, beneficiano di incentivi fiscali. Fra le agevolazioni loro riconosciute vi è la completa detassazione dei dividendi e del capital gain, inerenti a partecipazioni detenute in società residenti.

Inghilterra

Le Fondazioni di utilità sociale beneficiano della esclusione dal pagamento di imposte per quel che riguarda dividendi, plusvalenze, redditi fondiari, interessi bancari, donazioni. L'esenzione riguarda anche le imposte locali (dall'80% fino al 100% di esenzione a discrezione delle Autorità competenti).

Spagna

Le Fondazioni, riconosciute di utilità pubblica dallo Stato, beneficiano di una generalizzata detassazione dei proventi, se questi sono destinati per il 70% ai fini istituzionali, compresi quelli derivanti da attività economiche funzionali ai fini istituzionali. Non vengono ricompresi nella esenzione totale gli interessi bancari, che sono, tuttavia, comunque tassati con una aliquota agevolata, 10%, rispetto a quella ordinaria del 25%.

Francia

Le Fondazioni con finalità di utilità sociale fruiscono di un regime fiscale di favore, che esenta il reddito derivante dalle attività non-profit e tassa con una aliquota ridotta il reddito derivante da investimenti. L'eventuale attività economica esercitata, se direttamente connessa alle finalità istituzionali, è di norma esentata dall'imposta sulle società.

Svezia

Le Fondazioni con finalità di utilità pubblica (educazione, sostegno alle persone indigenti, ricerca, ecc.) godono della detassazione del reddito prodotto, se questo viene destinato per l'80% e per un periodo pluriennale alle finalità istituzionali.

Olanda

Le Fondazioni che svolgono attività nel campo della sanità, dell'assistenza ai disabili o che provvedono ad elargire piccoli crediti alle persone indigenti, o che svolgono attività similari, sono esenti dall'imposta sul reddito, se questo viene impiegato al 90% in tali attività.

Infatti, benché presso la Suprema Corte si stesse affermando una giurisprudenza favorevole alle Fondazioni⁵ e che molto probabilmente sarebbe stata confermata dalle Sezioni Unite nell'udienza fissata per il 6 maggio 2004, la V Sezione nell'esaminare un ricorso promosso dall'Amministrazione finanziaria ha deciso, appena pochi giorni prima della predetta udienza, di interessare la Corte di Giustizia delle Comunità europee. In particolare, la Sezione, rite-

⁵ Come si ricorderà, dopo una prima sentenza che aveva negato la spettanza alle Fondazioni della esenzione dalla ritenuta ex art. 10-bis della legge n. 1745/1962, ne sono seguite 5 tutte favorevoli alle Fondazioni con riferimento tanto all'art. 10-bis citato, quanto all'art. 6 del d.P.R. n. 601/73, in tema di aliquota IRPEG ridotta del 50%.

⁶ Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a seguito dell'iniziativa presa dalla V Sezione, hanno deciso di rinviare a data da destinare l'udienza del 6 maggio.

nendo che le Fondazioni siano imprese ha rinviato, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia la verifica della compatibilità del regime fiscale agevolato delle Fondazioni in relazione alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato e della validità della decisione della Commissione UE che, nell'agosto 2002, aveva escluso il carattere d'impresa delle Fondazioni e, quindi, ritenuto il predetto regime fiscale compatibile con le norme comunitarie.

L'ordinanza di rinvio alla Corte di Giustizia presenta elementi di criticità per le ripercussioni che potrebbe avere e che potrebbero snaturare l'essenza delle Fondazioni quali enti non profit, evidenziando l'ambiguità con la quale è stata trattata, anche sotto il profilo fiscale, la materia delle Fondazioni. Tale situazione, vissuta con preoccupazione da tutto il settore, ha indotto l'Associazione ad attivarsi per supportare le Associate, parti nel procedimento innanzi alla Corte di Giustizia.

Da tutto quanto sopra rappresentato, si può ben affermare che se il presente della fiscalità delle Fondazioni appare non definito, tra leggi che si rincorrono e si sovrappongono durante il medesimo periodo d'imposta, il passato è ancora avvolto nelle nebbie ed il futuro rischia di avere la stessa sorte, con l'aggravante di un carico fiscale più oneroso.

Infatti in prospettiva le previsioni sono di una pressione fiscale maggiore, in quanto se verrà varato, come da specifici impegni governativi, il modulo della riforma relativo alle persone fisiche, l'inasprimento del carico fiscale per le Fondazioni aumenterà ulteriormente, in considerazione del fatto che le stesse, come precedentemente detto, dovranno transitare dall'IRES all'IRE, perdendo quindi l'imponibilità dei dividendi al 5%, concessa in via transitoria, con una tassazione che potrebbe essere superiore al 13,2%.

Il dato che emerge da quanto accaduto nell'anno 2004 è estremamente sconcertante e dimostra come il nostro legislatore, quantomeno quello fiscale, abbia una visione del mondo delle Fondazioni completamente distorta ed orientata, più che a favorire l'attività delle stesse con disposizioni volte ad alleggerire il loro carico fiscale, liberando in tal modo risorse preziose a favore delle erogazioni, a considerare le medesime Fondazioni solo come un bacino significativo a cui attingere con sempre maggiore frequenza per risanare i conti pubblici.

Desideriamo concludere queste note con una semplice constatazione: i più importanti Paesi europei hanno già da tempo intrapreso il percorso di supportare fiscalmente quei soggetti, che prestano la propria attività in ambiti dove la crisi dello Stato sociale mostra i segni più evidenti, si deve quindi solo ripercorrere la medesima strada, prendendo la decisione di sostenere il Terzo Settore, e di certo gli effetti di questa politica tornereb-

bero a beneficio di tutta la collettività e quindi anche a beneficio degli stessi conti pubblici.

L'Associazione è fortemente impegnata in questa campagna di sensibilizzazione del Governo, delle Forze politiche, delle Parti sociali e si adopererà per fare in modo che quanto appena detto possa trovare conferma nei prossimi provvedimenti, nella certezza che non si tratta di difendere interessi settoriali, ma di impegnarsi per rendere migliore la qualità della vita nel nostro Paese.

CAPITOLO 2

LE RISORSE UMANE

Per quanto riguarda gli assetti organizzativi delle Fondazioni, nel Rapporto dello scorso anno è stata presentata una articolata disamina basata su una apposita indagine condotta dall'ACRI nel 2002.

La situazione del 2003 non ha evidenziato, sotto questo profilo, significative evoluzioni a livello di sistema (anche se, naturalmente, non sono mancati casi di riorganizzazione interna che hanno interessato singole Fondazioni), e non richiede pertanto specifici aggiornamenti.

Ci si limita quindi a fornire un quadro aggiornato solo relativamente al personale, in funzione del monitoraggio annuale realizzato dall'ACRI con apposita rilevazione censuaria¹.

Il quadro generale risultante dall'indagine conferma gli andamenti, quantitativi e qualitativi, registrati nella precedente rilevazione. Il numero complessivo delle persone che operano nelle Fondazioni è aumentato di un ulteriore 11%, passando da 673 unità nel 2002 a 748 nel 2003 (vedi Tab 2.1). Prosegue, quindi, il processo di strutturazione delle Fondazioni, che rafforzano i propri organici per poter sempre meglio rispondere alle proprie finalità istituzionali.

Ciò si evince anche dalla progressiva rimodulazione del peso relativo assunto dalle diverse tipologie di rapporto lavorativo utilizzate dalle Fondazioni².

Le variazioni più significative rispetto all'anno precedente riguardano infatti l'organico proprio dell'Ente, che aumenta di 66 unità e l'utilizzo delle collaborazioni esterne che registrano un aumento di 20 unità rispetto al 2002.

Nell'insieme queste due forme di collaborazione interessano ormai il 75% del totale delle risorse umane impiegate, evidenziando la propensione ormai largamente maggioritaria delle Fondazioni a stabilire rapporti diretti ed autonomi con i propri collaboratori, non più "intermediati" dal filtro della banca conferitaria.

¹ I dati presentati in questo Rapporto si riferiscono alla situazione del personale al 31 dicembre 2003, e riguardano 87 Fondazioni sulle 89 totali.

² Come è noto, le opzioni organizzative tradizionalmente utilizzate dalle Fondazioni in merito alla composizione quali-quantitativa del personale sono le seguenti:

il distacco di personale della Banca conferitaria;

il service, cioè il ricorso a convenzioni stipulate con soggetti terzi (per lo più con la Banca conferitaria) per lo svolgimento, da parte di questi ultimi, di funzioni operative proprie della Fondazione;

l'utilizzo di personale proprio della Fondazione;

il ricorso a forme di consulenza esterna, configurate soprattutto nella forma di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il rilievo crescente delle collaborazioni esterne testimonia, inoltre, il crescente interesse delle Fondazioni verso forme di collaborazione caratterizzate da elevata flessibilità e specializzazione.

Conseguentemente a questi incrementi, si riduce sia l'incidenza del personale distaccato dalla banca conferitaria (17% nel 2003 rispetto a 20% nel 2002) sia il ricorso al "service" (8% nel 2003 da 10% nel 2002).

L'andamento generale dei dati qui esaminati, nell'insieme, conferma la graduale e costante attenuazione dei legami organizzativi tra le Fondazioni bancarie e le aziende creditizie collegate, in evidente relazione con gli importanti processi di dismissione delle partecipazioni azionarie nelle banche realizzati dalle Fondazioni nel corso degli ultimi anni.

Natura del rapporto di lavoro	2002		2003	
	Unità	%	Unità	%
Organico proprio dell'Ente	365	54	431	58
Organico distaccato dalla Banca conferitaria	137	20	127	17
Organico in service	64	10	63	8
Collaborazioni Esterne	107	16	127	17
Totale	673	100	748	100

Per quanto riguarda il numero medio di risorse impiegate sono da registrare, com'è naturale, delle differenze piuttosto marcate tra le Fondazioni più grandi e quelle di dimensione media e piccola: a fronte di un numero medio, a livello di intero Sistema, di 8,5 dipendenti per Fondazione, tra le grandi la media di dipendenti è di circa 21 unità, mentre tra quelle di dimensione inferiore i valori oscillano tra le 3 unità, nelle Fondazioni più piccole, e le 7-8 unità, per quelle di dimensione intermedia (vedi Tab. 2.2).

Gruppi di Fondazioni	2003	2003
	Unità	Unità
Fondazioni Grandi	20,8	21,4
Fondazioni medio grandi	6,4	7,4
Fondazioni medie	4,4	5,4
Fondazioni medio piccole	3,6	5,0
Fondazioni piccole	2,6	3,4

L'evoluzione organizzativa in atto nel sistema, caratterizzata da un trend di crescita delle risorse dedicate all'attività delle Fondazioni, è confermata anche dall'analisi relativa alla durata giornaliera di impegno delle risorse stesse: la quota di personale impiegato a tempo pieno continua gradatamente ad aumentare, passando da 78% nel 2002 a 79% nell'attuale rilevazione.

Passando ad un esame qualitativo del personale impiegato nella Fondazione, si può osservare (vedi Tab. 2.3) la distribuzione in base al ruolo organizzativo ricoperto. I risultati della rilevazione del 2003 sono sostanzialmente in linea quelli degli anni precedenti: il 14% del personale assolve funzioni di direzione, il 15% (in leggera diminuzione rispetto alla passata rilevazione) è invece impegnato in attività di coordinamento intermedio. Gli specialisti di settore (per lo più operanti nel campo delle erogazioni, della finanza e legale) rappresentano il 28% del totale e sono in aumento rispetto ai dati 2002, il restante 43% del personale è destinato allo svolgimento di funzioni esecutive.

Il quadro generale sopra descritto mette in evidenza un assetto strutturale delle fondazioni ancora piuttosto "compresso", con un rapporto alto tra le posizioni di più elevato contenuto di complessità (quelle di coordinamento e specialistiche) e le posizioni di livello operativo.

Il grado di scolarizzazione del personale delle Fondazioni, tradizionalmente molto elevato, rimane alto anche con l'afflusso delle nuove risorse: nell'insieme, il 53% è laureato e il 38% è in possesso di un diploma di scuola media superiore.

Ruolo organizzativo	2002		2003	
	Unità	%	Unità	%
Direzione	93	14%	103	14%
Responsabilità di coordinamento intermedio	106	16%	113	15%
Specialistico	175	26%	212	28%
Operativo/esecutivo	299	44%	320	43%
Totale	673	100%	748	100%

Con riferimento alle forme di inquadramento contrattuale del personale, l'indagine mette in evidenza alcune interessanti indicazioni di cambiamento.

La Tab. 2.4 mostra come il tradizionale inquadramento nell'ambito del

C.C.N.L. del settore credito³, pur risultando ancora maggioritario rispetto alle altre categorie contrattuali, subisce una flessione rispetto agli anni passati e, per la prima volta, si attesta al di sotto della metà del totale (interessa infatti il 47% del personale) a vantaggio soprattutto degli inquadramenti nell'ambito del Contratto nazionale del Commercio e Servizi (24%). Appare questa, infatti, la scelta prevalente nei casi di nuove assunzioni, ove queste prevedano l'ancoraggio del nuovo rapporto di lavoro ad uno dei tradizionali settori della contrattazione collettiva nazionale.

L'altra forma tipica di disciplina dei nuovi rapporti è quella basata su contratti individuali, che interessano nel complesso il 28% delle unità impiegate; nel 12% del totale, detti contratti sono collegati a regolamenti interni appositamente definiti dalle Fondazioni.

Tab. 2.4- Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al tipo di contratto utilizzato.

Tipo di contratto	2002		2003	
	Unità	%	Unità	%
CCNL - Credito	336	50%	354	47%
CCNL - Commercio	149	22%	176	24%
Altri CCNL	13	2%	11	1%
Contratto individuale (collegato a un Regolamento interno)	64	10%	87	12%
Contratto individuale (non collegato a un Regolamento interno)	111	16%	120	16%
Totale	673	100%	748	100%

³ È da ricordare che le strutture operative delle Fondazioni bancarie sono state originariamente costituite, quasi ovunque, da personale "mutuato" dalla banca conferitaria (con le formule del distacco o del service), e quindi inquadrato contrattualmente nell'ambito del settore credito.

CAPITOLO 3

IL PATRIMONIO E LA GESTIONE ECONOMICA

3.1 Il patrimonio

In base ai bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2003, il patrimonio contabile complessivo delle Fondazioni bancarie ammonta a oltre 40 miliardi di euro¹.

Esso costituisce circa il 90% delle poste del passivo di bilancio (Tab. 3.7), e nell'ultimo esercizio ha registrato un incremento di circa 3,5 miliardi di euro, pari al +9,5%. La crescita è da attribuirsi per la maggior parte alla patrimonializzazione di plusvalenze nette per 2,7 miliardi di euro che sono state registrate in relazione alla vendita di quote azionarie detenute nelle banche collegate; la quota residua è dovuta agli accantonamenti effettuati nell'esercizio (sia alla riserva obbligatoria che a quella per l'integrità del patrimonio) che hanno raggiunto i 632 milioni di euro ed all'appostazione contabile, nelle voci del netto patrimoniale, di quote di avanzi residui da destinare in seguito.

Il Sistema delle Fondazioni è caratterizzato da una marcata concentrazione territoriale e dimensionale (v. Tab. 3.1): le 47 Fondazioni che hanno sede nel Nord del Paese hanno complessivamente un patrimonio di circa 27 miliardi di euro, pari al 65,5% del patrimonio complessivo. In particolare nel Nord Ovest del Paese, dove risiedono 6 delle 18 Fondazioni di grandi dimensioni, il valore medio del patrimonio è oltre il doppio della media generale (cioè rispettivamente 952 milioni di euro contro 450).

¹ I dati esaminati sono relativi a 88 Fondazioni poiché mancano quelli della Fondazione Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per le Province Siciliane, che nel gennaio 2004 è confluita nella Fondazione Banco di Sicilia.